

# L'ACCERTAMENTO PREGIUDIZIALE DELLA VALIDITA', EFFICACIA ED INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI

di Antonio Belsito

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Il procedimento di accertamento pregiudiziale. 3. Il ricorso per cassazione. 4. Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. 5. Conclusioni.

## 1. Introduzione

Con l'art. 18 del D.lgs. 02/02/2006 n. 40 è stato introdotto nel codice di procedura civile l'art. 420-bis riguardante l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi.

La predetta disposizione normativa - secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, del citato D.lgs. - si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze non definitive e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e cioè dal 2/03/2006.

Diversi interventi dei Giudici di legittimità hanno meglio puntualizzato i criteri adottabili ai fini dell'interpretazione dei contratti collettivi.

Trattasi di una interessante innovazione che, secondo alcuni, consentirebbe di snellire anche per i tempi tecnici la celebrazione di processi del lavoro che abbiano quali

questioni pregiudiziali la interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale.

## 2. Il procedimento di accertamento pregiudiziale

L'art. 420-bis c.p.c. statuisce che il Giudice del Lavoro, quando è necessario risolvere ai fini della definizione di una controversia in materia di lavoro in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un accordo collettivo nazionale, decide con sentenza, impartendo, altresì, i distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o per il prosieguo della causa fissando una successiva udienza ad una data non anteriore a 90 giorni.

Il nuovo istituto di cui all'art. 420-bis c.p.c. è applicabile dai giudici di merito a partire dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 40/2006 e cioè dal 2/03/2006 secondo il principio generale "*tempus regit actum*"<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> L'art. 27 dello stesso D.lgs. n. 40/2006 così dispone: **Disciplina transitoria**. "1. Gli artt. 1 e 19, co. 1, lett. f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.

Deve trattarsi di questioni rilevanti ai fini della decisione e di non agevole soluzione.

Si fa presente che già l'art. 30 del D.lgs. n. 80/1998 (all'epoca della privatizzazione del pubblico impiego) aveva introdotto "l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi" stabilendo che quando sia necessario risolvere in via pregiudiziale nella controversia in materia di pubblico impiego una questione riguardante l'efficacia, la validità o l'interpretazione di clausole del contratto collettivo, il Giudice dovrà sospendere il giudizio e far instaurare un procedimento sindacale onde consentire una interpretazione "autentica" di quanto riportato dalle parti nell'atto sottoscritto.

Diversamente il Giudice decide con sentenza la sola questione pregiudiziale (ricorribile per Cassazione) mentre il giudizio di merito potrebbe essere sospeso in attesa della decisione che risolva la questione pregiudiziale.

L'esperienza di queste disposizioni non ha poi prodotto quella ipotizzata riduzione del contenzioso<sup>2</sup>.

---

2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le disposizioni dell'art. 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni degli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le disposizioni dell'art. 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

<sup>2</sup> M. FEZZI, *Il nuovo art. 420 bis c.p.c.* in DL online, Rivista telematica di diritto del lavoro. Scrive Fezzi in riferimento all'art. 30 D.lgs. n. 80/1998: "...questa norma, in vigore ormai da otto anni (si vedano comunque anche le modifiche introdotte con l'art. 64

Può così mutarsi quanto deciso con la sentenza n. 233/2002 della Corte Costituzionale in riferimento all'art. 64 del D.lgs. n. 165/01 (*controversia di lavoro pubblico privatizzato*) sul presupposto che l'applicazione della procedura in esame consiste nell'esistenza di un vero ed effettivo dubbio interpretativo concernente la clausola contrattuale della quale il Giudice deve fare applicazione nella controversia.

L'art. 146-bis disp. att. c.p.c. introdotto dall'art. 19 del D.lgs. n. 40/06 segue analogicamente quanto stabilito dal nuovo articolo 420-bis c.p.c. prevedendo l'applicazione dell'art. 64 D.lgs. n. 165/2001.

La questione pregiudiziale rivolta all'accertamento della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti collettivi va proposta con l'atto di costituzione in giudizio seguendo i termini e le scadenze statuiti per il rito del lavoro.

Nel procedimento di accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420-bis c.p.c., la Corte di legittimità, pur adottando i canoni di ermeneutica negoziale indicati dal codice civile, si muove secondo una metodica peculiare in ragione della portata che assume la sua decisione, destinata a provocare una pronuncia che tende a fare stato in una pluralità di controversie cosiddette "seriali", non essendo, quindi, vincolata dall'opzione ermeneutica adottata dal giudice di merito, pur se congruamente e logicamente motivata, giacché può autonomamente pervenire, anche tramite la libera ricerca all'interno del contratto collettivo di qualunque clausola ritenuta utile

---

del D.lgs. n. 165/2001) ha partorito solo...dei topolini".

all'interpretazione, ad una diversa decisione sia per quanto attiene alla validità ed efficacia di detto contratto, sia in relazione ad una diversa valutazione del suo contenuto normativo e ciò in quanto la funzione nomofilattica che essa esercita presuppone la certezza e la stabilità delle statuizioni, per cui non è possibile avere sulla medesima disposizione contrattuale interpretazioni contrastanti. Ne consegue che la parte ha l'onere, ai sensi dell'art. 369, comma 2 n. 4, c.p.c., di depositare tempestivamente, a pena di improcedibilità del ricorso, il testo integrale del contratto collettivo al quale la domanda si riferisce<sup>3</sup>.

In base al disposto dell'art. 17 L. 30/12/1986 n. 936 è istituito presso il CNEL l'archivio dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, ma la responsabilità circa la genuinità degli accordi depositati è demandata ai soggetti stipulanti, nessun obbligo essendo previsto a carico del CNEL, di istruttoria, verifica o attribuzione di fede privilegiata agli accordi ad esso consegnati. Ne deriva che, qualora vi siano testi non coincidenti del medesimo accordo - nella specie entrambi presenti nell'archivio del CNEL - è obbligo del giudice impiegare tutti gli strumenti investigativi, di ricognizione delle fonti extradocumentali e di analisi critica immanente, previsti dalla norme civilistiche e processuali, per l'esatta ricostruzione della volontà delle parti<sup>4</sup>.

La statuizione pregiudiziale sull'interpretazione della contrattazione collettiva nazionale deve ritenersi possibile solo in primo grado<sup>5</sup>.

Si osserva che anche in ossequio al canone costituzionale della ragionevole durata del processo in una con quello dell'immediatezza della tutela giurisdizionale il legislatore ha consentito l'immediata impugnazione delle sentenze non definitive di primo grado direttamente con ricorso per cassazione e quindi saltando il secondo grado per tale questione. Ciò non di meno la questione di cui all'art. 420-bis c.p.c. potrebbe essere riformulata dinanzi al Giudice di secondo grado ed in tal caso, a seguito della decisione non definitiva della Corte di Appello, potrà altrettanto essere proposto immediato ricorso per cassazione per impugnare la sentenza riguardante la questione pregiudiziale.

### **3. Il ricorso per cassazione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, co. 2, del D.lgs. n. 40/2006 quanto sopra esposto si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e cioè dal primo marzo 2006.

Avverso tale sentenza è proponibile soltanto ricorso per cassazione nel termine di 60 gg. della comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere depositata presso la cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro 20 gg. dalla notificazione del ricorso alle altre parti.

Il processo viene sospeso dalla data di deposito della copia del ricorso.

Potranno, pertanto, facoltativamente essere sospesi in pendenza di giudizio per cassazione i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione

<sup>3</sup> Cass. civ., Sez. lav., 06 ottobre 2008 n. 24654.

<sup>4</sup> Cass. civ., SS.UU., 30 ottobre 2008 n. 26013.

<sup>5</sup> Cass. civ., Sez. lav., 09 settembre 2008 n. 22874.

della medesima questione sulla quale la Corte deve pronunciarsi.

I giudici di legittimità non possono assumere nuove iniziative istruttorie non potendosi snaturare in radice il processo di Cassazione, per cui devono decidere sulla base del materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito e tanto anche interpretando l'art. 420-bis c.p.c. che dovrebbe essere orientato ad agevolare, appunto, il perseguimento della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, co. 2, della Costituzione.

Comunque l'art. 360 c.p.c. così come innovato dall'art. 2 D.lgs. n. 40/06 prevede altresì che avverso le sentenze che non definiscono il giudizio e non sono impugnabili con ricorso immediato per cassazione (*come quelle di cui all'art. 420-bis c.p.c.*) può essere successivamente proposto ricorso per cassazione senza necessità di riserva allorchè sia impugnata la sentenza che definisce anche parzialmente il giudizio<sup>6</sup>.

La Corte di Cassazione nell'interpretare il contratto non è condizionata dalle domande delle parti potendo liberamente ricercare all'interno del contratto collettivo ciascuna clausola anche se non oggetto dell'esame delle parti e del primo giudice, comunque ritenuta utile alla stessa interpretazione<sup>7</sup>.

#### **4. Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità**

La Corte di Cassazione con due importanti decisioni<sup>8</sup> ha statuito di non poter essere condizionata

l'interpretazione del contratto dalle domande delle parti e dal loro comportamento potendosi invece ricercare *liberamente* all'interno del CCNL qualunque clausola utile e, nel contempo, ha ribadito che i Giudici non possono assumere nuove iniziative istruttorie dovendosi limitare a valutare il materiale probatorio già acquisito.

L'accertamento pregiudiziale (ex art. 420-bis c.p.c.) essendo destinato ad incidere sull'esito della controversia con rilevanza decisoria riguarderà soltanto le clausole contrattuali sulle quali poggiano *causa petendi e petitum* della domanda, non potendo investire in via prioritaria ed esclusiva, senza alcun riferimento alle suddette clausole, disposizioni contrattuali richiamate dal convenuto per eccepire l'infondatezza del diritto della controparte.

La regola di cui all'art. 420-bis cod. proc. civ., che onera il ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, a depositarne copia presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso medesimo, resta applicabile anche laddove il deposito tardivo abbia determinato comunque la sospensione del giudizio di merito, atteso che il termine in questione deve qualificarsi, ai sensi dell'art. 152, comma 2, cod. proc. civ., di natura perentoria, essendo stabilito a pena di inammissibilità dell'impugnazione, sicché esso, secondo il divieto di cui all'art. 153 cod. proc. civ., non ammette proroghe o sanatorie<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> Cass. civ., Sez. lav., 19 febbraio 2007 n. 3770.

<sup>7</sup> Cass. civ., Sez. lav. 21 settembre 2007 n. 19560.

<sup>8</sup> Cass. civ., Sez. lav., 06 febbraio 2008 n. 2796; Cass. civ., Sez. lav., 08 febbraio 2008 n. 3098.

<sup>9</sup> Cass. civ., Sez. lav., 17 luglio 2008, n. 19754; Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 07 marzo 2007, n. 5230; Cass. civ., Sez. lav., 19 febbraio 2007, n. 3770.

## 5. Conclusioni

Si può ritenere che quanto previsto dall'art. 420-bis c.p.c. consenta effettivamente di ottenere una risposta più celere su questioni pregiudiziali che diversamente otterrebbero il loro responso definitivo seguendo l'iter ordinario dei tre gradi di giudizio dopo parecchio tempo.

Va evidenziato che nel corso del giudizio di cassazione, non potendosi consentire nuove indagini, eventuali carenze o errori da parte del primo giudice denunciate dalla parte interessata o anche rilevate d'ufficio dal giudice di legittimità possono far pervenire alla Cassazione esposizioni incomplete o imprecise riportate nel testo della sentenza impugnata nel caso di una non corretta individuazione da parte del giudice di primo grado della questione pregiudiziale.

Il meccanismo procedurale dell'art. 420-bis c.p.c. opera allorché si sia in presenza di una seria questione interpretativa per essere il significato della clausola del contratto collettivo oscuro o equivoco. L'accertamento pregiudiziale di cui all'art. 420-c.p.c. deve porsi come antecedente logico giuridico della sentenza di merito e poi della decisione conclusiva dell'intero processo<sup>10</sup>.

Deve tuttavia rilevarsi che dopo oltre tre anni dalla entrata in vigore dell'art. 420-bis c.p.c. non risulta che si sia fatto gran ricorso a questo procedimento né che questo intervento legislativo sia risultato efficace per ridurre la cosiddetta paralisi della giustizia del lavoro.

D'altronde il Giudice del Lavoro quando è investito su questioni di interpretazione di norme di contratti collettivi solitamente le risolve

decidendo il tutto con la sentenza definitiva così evitando la possibilità del ricorso pregiudiziale in Cassazione.

Insomma non pare che questa innovazione, così come quella precedente voluta per le controversie in materia di pubblico impiego (art. 30 D.lgs. n. 80/98), abbia prodotto grandi risultati, anzi verosimilmente si è trattato dell'ennesimo intervento che ha istituito un nuovo procedimento del quale francamente non se ne sentiva la necessità.

La paralisi del contenzioso del lavoro e la sua riduzione passa da ben altri interventi più validi e più concreti che il legislatore di turno inspiegabilmente finge di ignorare forse perché gli interventi legislativi non sono concordati con coloro i quali quotidianamente espletano la loro professione nelle sezioni lavoro dei Tribunali.

<sup>10</sup> Cass. civ., Sez. lav., 8 febbraio 2008 n. 3098.